



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

**COMUNICATO UFFICIALE N. 440 DEL 7.5.2001**

Si trascrive integralmente il testo del Comunicato Ufficiale n. 46 della F.I.G.C. pubblicato in data 2 maggio 2001:

“ “ “

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE GARE DI QUALIFICAZIONE DELLE 2<sup>^</sup> CLASSIFICATE AL RISPETTIVO CAMPIONATO REGIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B ED ALLA FASE NAZIONALE RISERVATA ALLE SOCIETA' VINCENTI IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES MASCHILE E CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE

Il Commissario Straordinario,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a Cinque di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo, alla Commissione Disciplinare ed alla C.A.F. delle seguenti gare:
  1. gare di qualificazione delle 2<sup>^</sup> classificate al rispettivo Campionato Regionale per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B;
  2. fase Nazionale riservata alle Società vincenti il Campionato Regionale Juniores Maschile e Campionato Regionale Femminile di Calcio a Cinque;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di cui sopra
- visto l'art. 23, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

Per i procedimenti di prima stanza avanti il Giudice Sportivo:

440/1529

gli eventuali reclami, a norma dell'art. 18 n. 2 lett. b), n.3 lett. b) e n. 4 lett. b), C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque entro le ore 13 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle società interessate.

Per i procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare:

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno essere proposti con procedura d'urgenza nei termini e nei modi previsti dall'art. 26 comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva.

La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax.

Per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale:

l'eventuale appello alla C.A.F. – se concernente la regolarità della gara – deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, alla C.A.F..

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque che sarà trasmesso alla società interessata a mezzo trasmissione via telefax.

Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

“ ” ”

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 MAGGIO 2001

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro

440/1530